



Comune di
MONTEVARCHI

PROVINCIA DI AREZZO

CONVENZIONE

TRA

COMUNE di MONTEVARCHI

E

L'ORGANIZZAZIONE ____

**PER L'ATTIVAZIONE DI UN PRESIDIO TERRITORIALE
A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL TRATTO DEMANIALE DEL "CANALE BATTAGLI",
E DELLE ATTIVITA' DI PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO
A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ TECNICA
(DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 251/2020)**

L'anno 2025, (duemilaventicinque), per volontà delle Parti sotto indicate, si addivene alla sottoscrizione digitale per condivisa accettazione della presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge, tra:

il **Comune di Montevarchi** (di seguito COMUNE), con sede legale in Montevarchi – Piazza Varchi, 5, nella persona del Dirigente del Terzo Settore Lavori Pubblici ed Ambiente arch. Nicola Serini, nominato con Decreto Sindacale n. 19 del 16/03/2023

E

l'Organizzazione di volontariato denominata " ____ " (di seguito ORGANIZZAZIONE) con sede legale in ____, nella persona di ____, non in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante dell'Organizzazione medesima.

PREMESSO che:

in base all'art. 7, comma 1 della legge 1 agosto 1991, n. 266 gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi negli appositi registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome per finalità di carattere sociale, civile, culturale, assistenziale e di solidarietà;



rientra nei programmi dell'Amministrazione promuovere le iniziative di tipo associativo/ aggregativo e rafforzare la sussidiarietà nei rapporti di collaborazione tra Ente Pubblico e soggetti del privato sociale (c.d. no profit) per l'offerta di servizi e attività nel territorio di interesse;

l'art. 56 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 prevede che le Amministrazioni possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;

l'art. 12 della Legge regionale della Toscana n. 65 del 22 luglio 2020 disciplina l'affidamento dei servizi alle associazioni rientranti nel terzo settore, comprese le associazioni di volontariato;

i soggetti con cui stipulare le relative convenzioni devono essere in possesso dei requisiti di moralità e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

PRESO ATTO che:

in data ____ è stato pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento di funzioni di pubblica utilità finalizzate all'attivazione di un presidio territoriale a supporto del Comune nella gestione del tratto demaniale del "Canale Battagli" e nelle attività di presidio e controllo del territorio a supporto del servizio di pronta reperibilità tecnica di cui al Regolamento approvato con Deliberazione G.C. n. 251/2020;

con Determinazione Dirigenziale n. ____ è stato approvato il verbale della seduta di valutazione delle manifestazioni pervenute entro il termine del ____, accertando che l'offerta migliore, calcolata sommando i punteggi attribuiti secondo i criteri indicati nell'Avviso, è sta-



ta presentata dall'Organizzazione “ ___ ” (c.f. e p. IVA ___), con sede legale in ___, che ha ottenuto un punteggio complessivo di ___ punti.

l'Organizzazione, operante nel territorio comunale, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere supporto alle attività in precedenza richiamate e ad addivenire alla stipula di apposita convenzione;

l'Organizzazione fonda la propria attività su prestazioni libere senza finalità di lucro e risulta iscritta da oltre sei mesi nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alla Legge Regionale 65/2020, al n.526 (Estremi atto di iscrizione: n. ___).

ATTESO che:

la disponibilità offerta dall'Organizzazione sia assolutamente meritoria e quindi sia opportuno dare corso alla stipulazione di un accordo amministrativo (che si fonda giuridicamente sull'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e sull'art. 11 della L. n. 241/1990) per disciplinare lo svolgimento delle attività per le quali l'Organizzazione si è resa disponibile;

con deliberazione di GC n. ___, è stato approvato lo schema della presente convenzione, ai fini della sua successiva stipulazione;

DATO ATTO che sono state effettuate tutte le verifiche e le valutazioni in ordine al possesso da parte dell'Organizzazione suindicata dei requisiti di carattere generale, speciale e soggettivo per giungere alla sottoscrizione della presente convenzione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. Il Comune di Montevarchi nella persona del Dirigente del Terzo Settore Lavori Pubblici ed Ambiente che lo rappresenta, affida all'Organizzazione denominata “ ___ ” che, per mezzo del suo legale rappresentante, accetta, lo svolgimento delle funzioni ed attività di pubblica utilità nelle forme e modalità appresso specificate, che considera pertinenti con i propri scopi statutari in attuazione ai principi di sussidiarietà orizzontale e partecipazione dei cittadini al perseguimento dell'interesse pubblico.



2. Le attività verranno supportate da proposte operative puntuali concordate tra Comune e Organizzazione che specifichino obiettivi, tempi, risorse e modalità di intervento, con i volontari impegnati in base alle necessità tecniche e operative relative alla gestione del Canale Battagli, al pronto intervento, alla protezione civile e a tutte le ulteriori attività previste dalla presente Convenzione

Art. 2

Attività di presidio territoriale

1. Il Comune si avvale dell'Organizzazione per effettuare le seguenti attività complementari e non sostituite dei servizi di propria competenza (elenco indicativo e non esaustivo):

A) PRESIDIO DEL CANALE BATTAGLI:

L'Organizzazione si impegna a concorrere alle attività di vigilanza e controllo del Canale Battagli nel suo tratto interno al Comune di Montevarchi. Il canale Battagli può essere ricompreso tra i presidi idraulici territoriali e pertanto le attività sono finalizzate alla tutela dell'incolumità delle persone, l'integrità dei beni, degli insediamenti, degli animali e l'ambiente dai danni derivanti da malfunzionamenti o tracimazioni del canale stesso.

A tal fine è necessario che il canale venga costantemente monitorato lungo tutto il suo percorso, facendo riferimento, per la periodicità delle ispezioni, al sistema di allertamento regionale e CFR approvato con deliberazione 395/2015.

Nello specifico l'Organizzazione si impegnerà ad eseguire le attività elencate nell'allegato DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE FINALIZZATE ALLA SORVEGLIANZA IDRAULICA DEL CANALE BATTAGLI. (Allegato 1)

B) PRESIDIO DEL TERRITORIO:

L'Organizzazione si impegna a concorrere alle seguenti funzioni e attività, avvalendosi delle proprie squadre operative, secondo quanto concordato con il personale del Settore Tecnico comunale.

- a) attività periodiche di presidio e controllo del territorio al fine di segnalare tempestivamente ai Servizi comunali preposti ogni eventuale esigenza di interventi straordinari per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni



ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc..., nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico;

- b) Intervento diretto a presidio di situazioni di emergenza che richiedono un pronto intervento di messa in sicurezza (ad esempio: transennamento di aree, messa in opera di segnali di emergenza e pericolo, ecc.);
- c) nell'ambito delle funzioni di competenza comunale per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, attività di supporto logistico ed organizzativo al Comune per il vettovagliamento e gli altri servizi necessari per il personale che partecipa alle operazioni di spegnimento, secondo quanto stabilito dalle procedure operative contenute nel Piano Operativo Antincendio Boschivo regionale;
- d) supporto al tecnico coordinatore del servizio comunale di pronta reperibilità tecnica (di cui al Regolamento approvato con Deliberazione G.C. n. 251/2020) in orario indicativamente dalle 18 alle 7 dei giorni feriali, oltre sabato e festivi con primo intervento, in caso di necessità, per la messa in sicurezza di beni patrimoniali e demaniali di proprietà comunale, al fine di evitare rischi per la popolazione. Ad esempio: transennamento di aree in caso di caduta di rami/alberi, o di danni alla sede stradale, rottura di tubazioni dei sottoservizi, ecc. in attesa dei referenti degli enti preposti (Enel, Vigili del fuoco, ecc.); detti interventi verranno effettuati, dietro specifica richiesta del tecnico coordinatore della squadra di pronta reperibilità, entro 30 minuti dall'attivazione.
- e) In occasione di emergenze idrauliche, supporto tecnico-logistico delle attività di pronto intervento idraulico del personale comunale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: preparazione e posa di sacchini di sabbia, supporto logistico nell'illuminazione delle aree oggetto di intervento, messa a disposizione di gruppi elettrogeni, supporto nell'allontanamento delle acque di ristagno tramite motopompe, ecc....
- f) gestione della segreteria dell'applicativo web, realizzato quale implementazione del programma di censimento delle risorse del Volontariato di Protezione Civile allo scopo di ottenere un archivio unico nel quale gestire in tempo reale e reperire tutte le risorse disponibili ai diversi livelli territoriali (SOUP), nel caso in cui il Responsabi-



le comunale del Servizio di Protezione Civile ne richieda l'attivazione, mediante personale opportunamente formato dal Servizio di Protezione Civile provinciale.

Art. 3

Caratteristiche degli Operatori volontari e dell'Organizzazione

1. L'Organizzazione attesta di operare esclusivamente mediante volontari che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Organizzazione garantisce che tutti gli operatori utilizzati nelle attività oggetto della presente convenzione siano:
 - in possesso delle necessarie cognizioni ed abilità** tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni convenzionate;
 - coperti da assicurazione per la responsabilità civile** verso terzi per eventuali danni cagionati nel corso delle attività convenzionate;
 - coperti da assicurazione per eventuali infortuni e/o le malattie professionali** contratti in servizio.
3. Resta a carico della Organizzazione, senza in alcun modo gravare sul Comune di Montevarchi, provvedere alla fornitura ai propri volontari di quanto necessario allo svolgimento del servizio, con particolare riguardo alla fornitura di generi di conforto ed alla dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego. L'Organizzazione cura altresì che il personale volontario impiegato nell'intervento sia adeguatamente formato e addestrato all'uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
4. È altresì a cura e spese dell'Organizzazione di volontariato la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature nonché la fornitura di carburanti e le spese per l'assistenza meccanica necessaria.

Art. 4

Responsabilità nella gestione delle attività

1. L'Organizzazione è responsabile della gestione complessiva delle attività oggetto della convenzione e del suo buon andamento, che potrà essere verificato da parte del Comune in qualsiasi



momento. L'Organizzazione potrà coinvolgere nella gestione delle attività, sotto la propria responsabilità e coordinamento, altre associazioni operanti nel territorio purché in possesso degli stessi requisiti (competenze, polizze assicurative, ecc).

2. Il Comune, a tal proposito, si riserva di monitorare e verificare l'efficacia delle attività assegnate, concordando, in collaborazione con l'Organizzazione, eventuali variazioni e modifiche alle modalità tecnico-operative delle medesime.

3. L'Amministrazione avrà titolo di verificare non solamente che le attività assegnate all'Organizzazione vengano di fatto espletate, ma altresì che le stesse vengano espletate in modo diligente, corretto e aderenza alle norme di sicurezza.

4. Per tutti i rapporti tra il Comune di Montevarchi e l'Organizzazione di volontariato relativi a quanto necessario per l'operatività della presente convenzione, l'Organizzazione individua e comunica al Settore Tecnico il nominativo di un "Referente Operativo". Allo stesso modo il Comune individuerà il/i propri referenti operativi, che saranno comunicati all'Organizzazione.

5. Il Referente Operativo costituirà il soggetto unico di riferimento sia per l'organizzazione preventiva delle attività oggetto della presente convenzione e pertanto dovrà essere sempre raggiungibile telefonicamente. Il Referente Operativo potrà eventualmente delegare preventivamente un sostituto fornendo i relativi contatti al responsabile del Settore Tecnico comunale.

Art. 5

Copertura assicurativa a tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei volontari

1. L'Organizzazione garantisce la copertura assicurativa continuativa, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, per tutto il personale e per i mezzi destinati alle attività di cui alla presente convenzione, assumendosene le relative responsabilità e tenendone perciò indenne il Comune di Montevarchi.

2. L'Organizzazione garantisce il rispetto, nei confronti dei propri volontari operanti nell'ambito della presente convenzione di quanto previsto dal Decreto 13 aprile 2011 " Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.



3. Il personale del Comune non assume, nei confronti dei volontari, le funzioni e gli obblighi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riconducibili alla figura del preposto, così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 6

Contributo a rimborso delle spese

1. Il Comune di Montevarchi riconosce all'Organizzazione un contributo a parziale reintegro delle spese sostenute in relazione alla funzione di presidio territoriale prevista dalla presente Convenzione, fino a un massimo annuo di € 13.000,00 (tredicimila/00), esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, in ragione della tipologia, quantità e consistenza delle attività e dei servizi svolti.

2. Il contributo, per ciascun anno di validità della Convenzione, sarà erogato in due quote semestrali, relative al semestre precedente: di norma, ad aprile (per ottobre-marzo) e ad ottobre (per aprile-settembre), a partire dalla stipula della presente Convenzione.

3. Per motivi di programmazione di bilancio, la richiesta di rimborso dovrà pervenire entro il 30 novembre di ciascun anno di validità della Convenzione.

4. Il contributo include una quota fissa forfettaria annua di € 5.000,00 (cinquemila/00), a copertura di:

a) costi generali (assicurativi, formativi, gestionali e di funzionamento) inerenti all'organizzazione del personale e delle attrezzature;

b) servizio di reperibilità e prontezza operativa dei volontari per il presidio del territorio e il supporto logistico nelle attività AIB, secondo le modalità previste dalla Convenzione.

5. Alla quota fissa si aggiungono, fino al massimo previsto al comma 1:

a) una **quota variabile** commisurata alle spese effettivamente sostenute nel semestre precedente, documentate nel resoconto di cui all'art. 7, e riferite, tra gli altri, a:

- licenze, permessi, nulla osta e adempimenti vari;
- materiali di consumo e minute riparazioni delle attrezzature;
- spese vive dei volontari (attrezzature, vestiario, trasporti);
- smaltimento rifiuti derivanti dalle attività convenzionali;



- noleggio di mezzi e attrezzature;
- altre necessità inerenti alle attività convenzionali, preventivamente autorizzate;
- rimborsi connessi alla segreteria SOUP conformi alla normativa regionale.

Inoltre:

a1) i rimborsi per attività di supporto in eventi emergenziali di durata inferiore a 48 ore, incluse attivazioni SOUP, non seguiranno le procedure del DPGR n. 62R/2013, ma saranno rendicontati esclusivamente secondo le modalità del presente articolo e *non concorreranno al limite di € 13.000;*

b) una **quota straordinaria**, intesa come contributo parziale per coprire spese impreviste e documentate, sostenute dall'Organizzazione in relazione diretta alle attività convenzionali (ad esempio, presidio territoriale, pronto intervento, supporto logistico per AIB e attività di protezione civile), e relative a situazioni eccezionali che vadano oltre la normale operatività. Possono rientrare in questa quota, se debitamente motivati e certificati nel resoconto finale:

- riparazioni urgenti dei mezzi o attrezzature gravemente danneggiati durante l'attività convenzionale;
- noleggio straordinario di mezzi o attrezzature per rispondere a esigenze operative sopraggiunte;
- approvvigionamenti urgenti o servizi tecnici specialistici richiesti dall'Ente;
- altre spese eccezionali preventivamente autorizzate dal Comune.

La concessione della quota straordinaria è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, alla puntuale documentazione delle spese sostenute e al loro diretto nesso con le attività previste dalla Convenzione.

6. Le spese oggettivamente non documentabili potranno essere rimborsate dietro dichiarazione sostitutiva, purché siano marginali (massimo 10% del rimborso totale).

7. L'Organizzazione deve presentare, entro due settimane dalla chiusura di ciascun semestre (ottobre-marzo, aprile-settembre), la richiesta di contributo, corredata dal resoconto delle attività, rendiconto economico e documentazione giustificativa per le quote variabile e straordinaria.

8. Il contributo massimo semestrale sarà dato dalla somma di:



- A. quota fissa pari a € 2.500,00, proporzionata in caso di validità semestrale parziale;
- B. quota variabile, basata sulle spese effettivamente rendicontate;
- C. eventuale quota straordinaria, concordata tra le parti in base al resoconto e alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

Pertanto, il contributo viene determinato come:

Quota Fissa (A) + Quota Variabile (B) + Quota Straordinaria (C),

entro il massimale annuo previsto al comma 1 (escluso il comma 5.a1).

9. La liquidazione sarà disposta dal Settore Tecnico mediante mandato di pagamento, previa verifica positiva dei documenti presentati.

10. In caso di mancata trasmissione del resoconto e della documentazione entro i termini previsti, l'Organizzazione decadrà dal contributo e il Comune procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate.

11. Per gli anni successivi alla stipula della convenzione, tenuto conto eventuali nuovi compiti concordati, ovvero in ipotesi di straordinaria eccezionalità degli interventi compiuti durante l'anno precedente, ovvero per imprevedibili esigenze di bilancio, il contributo potrà essere modificato dal competente organo esecutivo comunale.

12. L'Organizzazione, con la firma del presente atto, accetta che le somme ricevute a titolo di contributo non saranno riversate, né totalmente né parzialmente, a nessun titolo, ai propri soci.

Art. 6-BIS

Contributo per acquisto di mezzi, attrezzature e materiali

1. Il Comune può valutare di concedere all'Organizzazione, su formale richiesta, un contributo parziale o totale per l'acquisto di mezzi, attrezzature o materiali funzionali alle attività convenzionate, finalizzate in primo luogo al potenziamento delle infrastrutture operative a servizio della sicurezza e della gestione delle emergenze sul territorio, in coerenza con i principi di sussidiarietà, adeguatezza, trasparenza e rafforzamento della capacità operativa del sistema locale di protezione civile, al fine di garantire un servizio pubblico più effettivo, tempestivo e resiliente.

2. La richiesta deve contenere descrizione del bene, motivazione tecnica e operativa, preventivo di spesa e forma di contributo richiesta (rimborso o anticipo).



3. I responsabili dei settori competenti verificano la pertinenza del bene all'attività convenzionale, la congruità economica e l'effettiva utilità, assumendo l'approvazione mediante atto formale (deliberazione di Giunta o determinazione dirigenziale), con contestuale stanziamento delle risorse necessarie.

4. Il contributo potrà essere erogato con rimborso post-acquisto, previa presentazione della documentazione giustificativa, oppure sotto forma di erogazione anticipata parziale, con garanzia idonea a copertura dell'importo.

5. Le attrezzature e i mezzi acquistati devono essere utilizzati esclusivamente per le attività previste dalla Convenzione. L'Organizzazione assume la responsabilità della corretta conservazione, manutenzione e uso conforme.

6. Entro due settimane dalla conclusione del semestre successivo all'acquisto, l'Organizzazione presenta al Comune tutta la documentazione necessaria al rimborso, comprensiva di: fatture o ricevute fiscali, schede tecniche o manuali d'uso del bene, ed una **breve relazione** corredata da eventuali fotografie che attestino l'effettivo utilizzo delle attrezzature per le attività previste dalla Convenzione."

7. Le attrezzature e i mezzi acquistati rimarranno operativi nell'ambito della Convenzione per l'intera sua durata (biennio), fermo restando che l'Amministrazione potrà richiederne l'utilizzo temporaneo anche al di fuori del periodo convenzionale, compatibilmente con le esigenze operative. L'Organizzazione si impegna a garantire la disponibilità dei beni richiesti, previo preavviso scritto almeno 7 giorni prima, salvo urgenze giustificate.

Art. 7

Resoconto Annuale

1. Il rendiconto di cui al precedente articolo 6 comma 7 costituirà lo strumento utilizzato al fine di tenere puntualmente informati il Consiglio Comunale, la Giunta ed i Cittadini sull'andamento delle attività oggetto della presente Convenzione e sui risultati conseguiti.

2. Il Comune si impegna a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente le informazioni inerenti gli obiettivi, l'attuazione ed i risultati oggetto della presente convenzione.

Art. 8

Richiami



- 1.** In caso di comprovata inadempienza da parte dell'Organizzazione agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, il Settore Tecnico del Comune invia un richiamo formale al Referente Operativo dell'Organizzazione stessa.
- 2.** Qualora si verificano i presupposti per un secondo richiamo, nel corso della validità della presente Convenzione, il Settore Tecnico provvederà ad effettuare una formale diffida all'Organizzazione di volontariato.
- 3.** In caso di ulteriore richiamo si procederà alla risoluzione unilaterale dalla presente convenzione senza che l'Organizzazione di volontariato possa accedere al contributo relativo al semestre in corso o vantare alcun risarcimento/indennità.

Art. 9

Durata

- 1.** La presente convenzione ha validità di 2 (due) anni (24 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione.
- 2.** Dopo i primi 6 (sei) mesi verrà effettuata una verifica delle attività svolte, e dell'efficacia della Convenzione. Della verifica verrà redatto verbale in contraddittorio.
- 3.** E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 10

Risoluzione

- 1.** Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Organizzazione, secondo le modalità stabilite nell'art. 8.
- 2.** Inoltre, il Comune può risolvere la convenzione in caso di:
 - sopraggiunte cause di carattere organizzativo che compromettano da parte dell'Organizzazione la possibilità di attuarla;
 - violazione di leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
 - scioglimento/liquidazione dell'Organizzazione;



- sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;
3. La convenzione si risolve di diritto qualora l'Organizzazione, per qualsivoglia motivo, venga cancellata dal registro generale regionale del Terzo settore.
 4. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione tramite PEC ad opera del Comune. E' fatto salvo l'obbligo per l'Organizzazione di volontariato di portare a termine gli eventuali servizi che fossero comunque in corso di attuazione.
 5. L'Organizzazione potrà recedere dalla presente Convenzione, in occasione di esito negativo della verifica di cui al precedente articolo 12 comma 2. In questo caso garantirà comunque il servizio per i successivi 6 (sei) mesi, per dar modo all'Amministrazione di trovare soluzioni alternative.

Art. 11

Disposizioni finali

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.lgs. 117/2017, così come modificato dall'articolo 26 del d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). Le eventuali spese che comunque dovessero derivare dalla presente convenzione saranno a carico dell'Amministrazione.
2. Le Parti eleggono domicilio legale presso la residenza comunale, foro competente quello del Tribunale di Arezzo. In ogni caso, prima di dar corso all'instaurazione di un contenzioso giudiziario, le Parti si obbligano ad un tentativo di conciliazione amichevole.
3. Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dall'atto, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e con le finalità di gestione del rapporto convenzionale.
4. Resta inteso che le Parti assicurano la massima riservatezza dei dati trattati, con obbligo per l'Organizzazione di consegnare, al termine del rapporto, ogni documento, sia in forma cartacea che digitale o altro supporto informatico, contenente dati raccolti durante il periodo convenzio-



Comune di
MONTEVARCHI

PROVINCIA DI AREZZO

nale, rilevando che ogni trattamento al di fuori di un'espressa autorizzazione dell'Amministrazione è vietato.

5. Ai fini della presente convenzione si dà atto che gli indirizzi PEC delle parti sottoscrittrici da utilizzare per qualunque comunicazione sono i seguenti:

Comune di Montevarchi: comune.montevarchi@postacert.toscana.it

Organizzazione di Volontariato: _____

6. Per quanto non previsto nella presente convenzione, le Parti rinviando all'art. 11 della legge n. 241/1990 e alle norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune:

Il Dirigente

Arch. Nicola Serini

Per l'Organizzazione
